




Regolamento recante le modalità di
svolgimento della sperimentazione del
sistema di auto-dispacciamento e auto-
bilanciamento – Delibera ARERA
298/2023/R/eel

Pagina:
1 di 21

**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI AUTO-DISPACCIAMENTO E
AUTO-BILANCIAMENTO**


	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 2 di 21</p>
---	---	-----------------------------------

ALLEGATI

Allegato 1. Format richiesta di partecipazione al progetto pilota

Indice


Articolo 1 Oggetto e definizioni	3
Articolo 2 Definizione delle UVB	4
Articolo 3 Requisiti per la creazione e qualificazione di UVB	5
Articolo 4 Soggetti ammessi alla partecipazione	6
Articolo 5 Richiesta di partecipazione alla sperimentazione	7
Articolo 6 Creazione delle UVB	8
Articolo 7 Verifica e validazione dei dati	9
Articolo 8 Qualifica delle UVB	11
Articolo 9 Adempimenti dei Gestori di Rete e del SII	12
Articolo 10 Comunicazione periodica dell'impegno di auto-bilanciamento	13
Articolo 11 Corrispettivi.....	16
Articolo 12 Penalità in caso di mancato rispetto impegno	18
Articolo 13 Condizioni di esclusione dalla sperimentazione	21
Articolo 14 Modalità di regolazione economica dei pagamenti e tempistiche..	21
Articolo 15 Disposizioni finali	21

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 3 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ARERA 298/2023/R/eel.
- 1.2 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni presenti nella delibera ARERA 298/2023/R/eel e le seguenti:
- a. **UVB:** Unità Virtuale per l'auto-Bilanciamento, è l'insieme delle unità di produzione e delle unità di consumo che rispettano i requisiti di cui ai successivi Articoli 2 e 3;
 - b. **Quantità oggetto di impegno di autobilanciamento:** è la quantità X così come riportata all'articolo 4 dell'allegato A alla delibera 298/2023/R/eel le cui modalità di comunicazione e gestione sono definite al successivo Articolo 10;
 - c. **Unità di produzione e unità di consumo:** si intendono rispettivamente le singole unità di produzione e i singoli punti di prelievo connessi alla rete elettrica;
 - d. **Fattore di Carico:** è il fattore di carico di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla Delibera 98/11 pubblicato da Terna nell'ambito del mercato della capacità;
 - e. **Fattore di Carico di Riferimento:** è la media dei Fattori di Carico di cui al punto precedente del medesimo mese dell'anno precedente. I Fattori di Carico di riferimento sono preliminarmente pubblicati da Terna;
 - f. **Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC):** rete che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato così come definita all'allegato A alla delibera ARERA 539/2015/R/eel (TISDC).

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 4 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 2

Definizione delle UVB


2.1 Ai fini del presente Regolamento sono definite le Unità Virtuali per l'auto-Bilanciamento (UVB) che sono costituite da un aggregato contenente:

a) una o più unità di consumo, incluse quelle che prestano il servizio di interrompibilità, con esclusivo riferimento a carichi elettricamente distinti da quelli impegnati per il servizio di interrompibilità istantanea e misurabili separatamente, ancorché indirettamente e:

b) una o più unità di produzione:

- i. rilevanti, incluse quelle che siano già obbligatoriamente abilitate al MSD ai sensi del Codice di rete;
- ii. non rilevanti.

2.2 Una UVB può includere le unità di consumo e/o unità di produzione ricomprese in una medesima Unità Virtuale Abilitata Mista (di seguito: UVAM) qualificata al MSD ai sensi del Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione delle Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM) al mercato di servizi di dispacciamento, solamente se tale UVB è costituita almeno da tutte le unità di cui è costituita la suddetta UVAM. Le UVAM già titolari di contratto a termine definito nella *“Procedura di approvvigionamento a termine di risorse di bilanciamento per i soggetti titolari di unità virtuali abilitate miste (UVAM) al mercato per il servizio di dispacciamento”* sono incluse nella sperimentazione ma, ai fini della verifica di cui al successivo articolo 11 verranno escluse le quantità accettate SELL in MSD/MB in conseguenza del contratto a termine stesso.


	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 5 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 3

Requisiti per la creazione e qualificazione di UVB

- 3.1 Possono essere aggregate in UVB ai fini della partecipazione alla sperimentazione le unità di consumo e le unità di produzione di cui al precedente Articolo 2 che rispettino i seguenti requisiti:
- a. siano inserite nel contratto di dispacciamento in immissione e in prelievo del medesimo utente del dispacciamento¹ che richiede la creazione della UVB (il Richiedente, come definito al successivo comma. 4.2);
 - b. siano afferenti al medesimo nodo sulla rete rilevante;
 - c. dispongano di dati di misura validati dal Gestore di Rete responsabile della gestione dei dati di misura rilevati con granularità quart'oraria;
 - d. le unità di produzione sottese non siano afferenti a impianti essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'articolo 63.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.111/06, nonché a impianti che hanno aderito alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della suddetta delibera;
 - e. qualora le unità di produzione sottese siano oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60.5 della deliberazione ARERA n.111/06, la partecipazione delle suddette unità alla sperimentazione è limitata alla quota di capacità per la quale non sono già stati assunti impegni nei confronti del sistema elettrico al momento della richiesta di aggregazione.
- 3.2 Qualora sia riscontrata la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al presente Articolo e al precedente Articolo 2, le unità inadempienti sono escluse dalla partecipazione alla sperimentazione. Resta inteso che nei casi in cui l'esclusione delle unità sia tale da non consentire più il rispetto dei requisiti per la costituzione dell'UVB di cui al precedente Articolo 2, TERNA dequalifica l'UVB.


¹ Le unità devono essere incluse eventualmente nel portafoglio del mercato della Capacità del medesimo utente o, in alternativa, di un unico soggetto indicato in fase di richiesta di partecipazione e dal quale il Richiedente abbia ricevuto esplicito assenso alla sperimentazione di cui al presente Regolamento

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 6 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 4

Soggetti ammessi alla partecipazione


- 4.1 Possono richiedere a TERNA la creazione e la qualificazione di UVB tutti gli utenti del dispacciamento (di seguito: UdD).
- 4.2 Il soggetto che richiede la creazione e abilitazione dell'UVB (di seguito: il Richiedente) deve comunicare a TERNA, per il tramite del portale informatico dedicato (di seguito: il Portale Informatico), l'elenco delle unità di produzione e delle unità di consumo inserite all'interno dell'UVB.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 7 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 5


Richiesta di partecipazione alla sperimentazione

- 5.1 Il Richiedente è tenuto a inviare a TERNA la richiesta di partecipazione alla sperimentazione, redatta in lingua italiana su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
- 5.2 TERNA, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di partecipazione, verifica la regolarità e la completezza della richiesta ai fini dell'abilitazione del Richiedente al Portale Informatico.
- 5.3 In caso di chiarimenti/integrazioni da parte di TERNA, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data in cui il Richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie. In caso di creazione e qualifica di più UVB è sufficiente l'inoltro di un'unica richiesta di partecipazione.
- 5.4 I Richiedenti la cui richiesta di partecipazione è stata verificata con esito positivo ai sensi del presente Articolo sono ammessi alla partecipazione alla sperimentazione e abilitati al Portale Informatico.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 8 di 21
---	--	---------------------------

Articolo 6 Creazione delle UVB

- 6.1 La creazione di una UVB deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale Informatico, secondo le modalità descritte nel relativo Manuale utente (disponibile sullo stesso Portale Informatico).
- 6.2 Ai fini della creazione di una o più UVB, il Richiedente deve fornire, esclusivamente attraverso il Portale Informatico, la documentazione di seguito riportata con riferimento alle unità di produzione e alle unità di consumo che intende aggregare in UVB:
- a. l'indicazione del codice identificativo del punto di connessione principale alla rete, nonché i codici identificativi degli eventuali punti di connessione secondari sottesi;
 - b. il codice del contratto di dispacciamento in prelievo e in immissione a cui sono associate;
 - c. l'indicazione del Gestore di Rete sulla cui rete sono connesse le unità di produzione e le unità di consumo che si intendono aggregare nell'UVB e se tali unità siano comprese in un SSPC al cui interno siano presenti carichi che prestano il servizio di interrompibilità;
 - d. l'indicazione del codice identificativo di ciascuna unità di produzione come indicato in GAUDÍ.
- Il dettaglio delle informazioni è riportato nel suddetto Manuale utente.
- 6.3 A seguito del completo caricamento della documentazione di cui al precedente comma 6.2, TERNA verifica la completezza delle informazioni inserite.
- 6.4 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 6.3 diano esito positivo, TERNA valuta la richiesta di aggregazione in UVB secondo quanto previsto al successivo Articolo 7.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 9 di 21
---	--	---------------------------


Articolo 7

Verifica e validazione dei dati

- 7.1 Con riferimento alle unità di consumo e alle unità di produzione per le quali il Richiedente abbia fornito la documentazione di cui ai precedenti articoli ai fini dell'aggregazione in una UVB, TERNA verifica che le suddette unità siano associate, rispettivamente, al contratti di dispacciamento in prelievo e al contratto di dispacciamento in immissione del medesimo Utente del Dispacciamento.
- 7.2 Per eseguire la verifica di cui al precedente comma 7.1 con riferimento alle unità di consumo TERNA, entro 5 giorni lavorativi dall'espletamento della verifica di cui all'Articolo 6.3, comunica l'elenco dei codici POD delle suddette unità al Sistema Informativo Integrato (di seguito: il SII).
- 7.3 Il SII, entro 5 giorni lavorativi, invia a TERNA, per ciascun codice POD di cui al precedente comma 7.2, l'associazione al contratto di dispacciamento in prelievo risultante al momento dell'invio.
- 7.4 Al fine di verificare il sussistere del requisito di cui al comma 3.1 lettera a., il SII fornisce a TERNA un aggiornamento mensile delle associazioni tra codici POD delle unità di consumo partecipanti alla sperimentazione e relativi contratti di dispacciamento in prelievo.
- 7.5 Con riferimento ai punti di connessione che sottendono le unità di consumo e le unità di produzione per le quali il Richiedente abbia fornito la documentazione di cui ai precedenti articoli per l'aggregazione in UVB, i Gestori di Rete sulle cui reti insistono i suddetti punti di connessione ricevono apposita notifica informativa dal Portale Informatico ai fini della verifica di cui al successivo comma 7.6.
- 7.6 I Gestori di rete, con riferimento a ciascun punto per cui abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente comma 7.5, sono tenuti a comunicare a TERNA

entro 5 giorni lavorativi, tramite il Portale Informatico e secondo le modalità indicate nel relativo Manuale utente, che i suddetti punti:


- a. siano effettivamente afferenti allo stesso nodo sulla rete rilevante, specificando anche il codice del nodo;
- b. possono essere aggregati in una UVB non comportando, tramite l'esecuzione delle azioni di auto-bilanciamento oggetto della sperimentazione, criticità per l'esercizio in sicurezza delle reti elettriche di propria competenza;
- c. per quanto concerne i dati di misura relativi alle unità di consumo, dispongano di dati di misura validati rilevati con granularità almeno quart'oraria e che il dato venga trasmesso al SII con tale granularità al fine della regolazione delle partite economiche di dispacciamento;
- d. per quanto concerne i dati di misura relativi alle unità di produzione, dispongano di dati di misura validati rilevati con granularità almeno quart'oraria e che il dato possa essere trasmesso a TERNA con tale granularità.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 11 di 21
---	--	----------------------------

Articolo 8

Qualifica delle UVB


- 8.1 Nel caso in cui l'UVB abbia superato con esito positivo le verifiche di cui ai precedenti Articoli 3, 6 e 7, la suddetta UVB è qualificata alla partecipazione alla sperimentazione entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle suddette verifiche.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 12 di 21
---	--	----------------------------

Articolo 9

Adempimenti dei Gestori di Rete e del SII


- 9.1 I Gestori di rete sulle cui reti di distribuzione sono connessi i punti che sottendono le unità partecipanti alla sperimentazione sono tenuti a comunicare a TERNA, attraverso il Portale Informatico e secondo le modalità descritte nel relativo Manuale utente, le informazioni di cui al precedente Articolo 7.
- 9.2 Con riferimento alle unità di produzione partecipanti alla sperimentazione, i Gestori di Rete responsabili della gestione dei dati di misura sono tenuti a comunicare a TERNA le misure di energia immessa con granularità quart'oraria, secondo le modalità di cui nel Portale Informatico. Tali misure dovranno essere trasmesse con le medesime tempistiche previste dal TIS per la comunicazione a Terna delle immissioni di energia elettrica.
- 9.3 Con riferimento alle unità di consumo partecipanti alla sperimentazione, il SII è tenuto a comunicare a TERNA le misure di energia prelevata con granularità quart'oraria, secondo le modalità concordate tra TERNA e il SII.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 13 di 21
---	--	----------------------------

Articolo 10

Comunicazione periodica dell'impegno di auto-bilanciamento

- 10.1 L'utente del dispacciamento ammesso alla sperimentazione ha l'obbligo di comunicare a TERNA, entro e non oltre le 17.00 del giorno D-1, l'impegno di auto-bilanciamento (di seguito: l'impegno X), espresso in MWh con 3 cifre decimali, riferito a ciascun quarto d'ora del giorno D. In caso di mancata comunicazione, si intende che il Richiedente non assume alcun impegno X e pertanto, per tali periodi, le verifiche di cui al successivo Articolo 12 avranno esito positivo ma non verrà conseguentemente applicata alcuna riduzione dei corrispettivi di dispacciamento.
- 10.2 L'impegno X deve essere comunicato mediante il Portale Informatico. In particolare dovranno essere comunicati i seguenti dati:
- a. il codice UVB;
 - b. l'impegno X per i 96 quarti d'ora del giorno D.
- 10.3 Gli impegni X comunicati secondo le modalità di cui al comma 10.1 e nella forma di cui al comma 10.2 possono essere modificati successivamente alle tempistiche riportate al comma 10.1 esclusivamente in caso di avaria alle unità di produzione o consumo inserite nell'UVB e fermo restando quanto riportato al successivo comma 10.4. Tale avaria deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione che ne dimostri l'effettiva sussistenza.
- 10.4 Le variazioni dell'impegno X di cui al precedente comma 10.3 devono essere comunicate mediante le medesime modalità di cui al comma 10.2 entro e non oltre l'ora di inizio dell'ultima sessione dell'MSD ex-ante relativa al quarto d'ora a cui l'impegno è riferito.
- 10.5 Qualora la verifica di cui al successivo comma 12.1 dia esito negativo, l'impegno X comunicato dall'utente del dispacciamento è incrementato di un valore pari alla


	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 14 di 21</p>
---	---	------------------------------------

somma delle offerte BUY accettate nel quarto d'ora considerato relative alle unità di produzione incluse nell'UVB. In tal caso, il valore di X aggiornato è utilizzato per:

- a. la determinazione dei corrispettivi di cui ai successivi Articoli 11 e 12;
- b. effettuare nuovamente la verifica di cui al comma 12.1. Solo qualora anche con il valore di X aggiornato la verifica dia esito negativo, il quarto d'ora è considerato nel conteggio di cui al comma 12.2, salvo quanto previsto al successivo comma 10.6


10.6 Successivamente all'eventuale aggiornamento dell'impegno X di cui comma 10.5, qualora la verifica di cui al comma 12.1 abbia dato esito negativo e il Fattore di Carico sia superiore al Fattore di Carico di Riferimento, l'impegno X è ulteriormente modificato: la quantità X viene incrementata di un valore pari alla differenza tra:

- il massimo tra
 - zero e
 - il minimo tra l'impegno nel Mercato della Capacità moltiplicato per il Fattore di Carico e la somma delle quantità accettate per tutte le unità di produzione del Richiedente, ridotto della quantità accettata complessiva delle Unità di produzione nel portafoglio del Mercato della Capacità del Richiedente e non appartenenti alla UVB ;
- il massimo tra
 - zero e
 - il minimo tra l'impegno nel Mercato della Capacità moltiplicato per il Fattore di Carico di Riferimento e la somma delle quantità accettate per tutte le unità di produzione del Richiedente, ridotto della quantità accettata

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 15 di 21
---	--	----------------------------

complessiva delle Unità di produzione nel portafoglio del Mercato della Capacità del Richiedente e non appartenenti alla UVB.

10.7 TERNA, ai fini di quanto previsto ai successivi Articoli 11 e 12 del presente Regolamento, determinerà i corrispettivi ed effettuerà le relative verifiche arrotondando le misure comunicate con criterio commerciale al MWh.

	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 16 di 21</p>
---	---	------------------------------------

Articolo 11 Corrispettivi

11.1 TERNA, con riferimento alle unità di consumo comprese nella sperimentazione di auto-bilanciamento incluse in una medesima UVB e per ogni quarto d'ora, applica:

- a. il 100% del corrispettivo di cui all'articolo 44.3 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.111/06 alla seguente quantità:

$$\mathbf{Min (PREL; X)}$$

Dove:

PREL = la quantità di energia complessivamente prelevata dall'utente del dispacciamento con riferimento a tutte le unità di consumo oggetto della sperimentazione dell'auto-bilanciamento appartenenti alla medesima UVB, eventualmente decurtata dell'assorbimento relativo al carico interrompibile² di cui al comma 2.1 lettera a.;


X = è l'impegno di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

- b. la somma tra 50% della parte del corrispettivo uplift di cui all'articolo 44.1 lettere a), b), d), e) e il 100% della parte del corrispettivo uplift di cui all'articolo 44.1 lettera c) all'energia elettrica prelevata ulteriore rispetto a quella di cui alla precedente lettera a. (se presente).


Tale energia prelevata è pari a:

$$\mathbf{PREL - X}$$

² Per la misura dei carichi sottesi al servizio di interrompibilità, TERNA utilizza la misura rilevata tramite l'UPDC installata presso il sito interrompibile. Qualora il carico interrompibile sia connesso a un SSPC, l'energia prelevata dallo stesso SSPC verrà ripartita proporzionalmente tra prelievo del carico interrompibile e prelievo del carico non interrompibile. A tal fine il richiedente dovrà autocertificare il valore dell'energia prodotta all'interno del SSPC stesso con le medesime tempistiche previste dal TIS per la comunicazione a Terna delle immissioni di energia elettrica. Al valore di energia relativo ai carichi interrompibili sono applicati integralmente i corrispettivi di dispacciamento.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 17 di 21
---	--	----------------------------

c. il 100% degli altri corrispettivi di dispacciamento applicati all'energia complessivamente prelevata ai sensi del TIS.

	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 18 di 21</p>
---	---	------------------------------------

Articolo 12

Penalità in caso di mancato rispetto impegno

12.1 Al termine di ciascun mese relativo al periodo di sperimentazione, TERNA verifica per ogni UVB che, per ogni quarto d'ora del mese:

$$(\text{Saldo netto}^3 - X * 1,1) \leq 0$$

Dove:


- a. **Saldo netto**: è la somma algebrica tra l'energia complessivamente prelevata (presa positivamente) e l'energia complessivamente immessa (presa negativamente e, in caso di Unità di produzione partecipanti al mercato della capacità, tale energia viene corretta secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12.2) nel quarto d'ora considerato da tutte le Unità di consumo e produzione partecipanti alla sperimentazione e appartenenti alla medesima UVB;
- b. **X**: è l'impegno di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

12.2 Il dato di energia immessa viene ridotto di un quantitativo calcolato sulla base della nomina mensile ai sensi dell'articolo 45 della Disciplina relativa al mercato della capacità approvato con D.M. del 28 ottobre 2021 e all'articolo 1.2 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento n.1.

Il valore di energia immesso da tutte le Unità di produzione appartenenti all'UVB che partecipano al mercato della capacità, utilizzabile ai fini dell'auto dispacciamento è così determinato:

$$\sum EI_{cap} - \max \left[0; \left(\min \left(IMP_{cap} \times FC; \sum Q_{acc} \right) - Q_{acc_{no\ UVB}} \right) \right]$$

³ Qualora nell'UVB sia presente una UVAM contrattualizzata a termine, nelle ore oggetto di contrattualizzazione il valore del saldo netto verrà incrementato di un valore pari al minimo tra la quantità accettata SELL sul MSD/MB per l'UVAM e la quantità complessiva contrattualizzata a termine.

	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 19 di 21</p>
---	---	------------------------------------

Dove:

EI_{cap} è l'energia immessa dalle Unità di produzione afferenti la UVB che partecipano al mercato della capacità;

IMP_{cap} è l'impegno complessivo in esito a tutte le sessioni di asta del portafoglio del Mercato della Capacità del Richiedente di cui fanno parte le Unità afferenti l'UVB;

FC è il fattore di carico di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera 98/11 pubblicato da Terna per il periodo di competenza;


Q_{acc} è la quantità accettata complessiva delle Unità di produzione appartenenti al portafoglio del Mercato della Capacità del Richiedente di cui fanno parte le Unità afferenti l'UVB, inclusiva delle transazioni bilaterali;

$Q_{acc_{no\ UVB}}$ è la quantità accettata complessiva, inclusiva delle transazioni delle Unità di produzione nel portafoglio del Mercato della Capacità del Richiedente e non appartenenti alla UVB, ai sensi dell'articolo 50 della Disciplina relativa al mercato della capacità approvata con D.M. del 28 ottobre 2021.;

In caso di unità di produzione non rilevanti, la quota nominata con riferimento a ciascuna UP viene determinata coerentemente con quanto previsto all'articolo 1.1.4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento n.1


- 12.3 Qualora, nel medesimo mese, la condizione di cui al precedente comma 12.1 non sia verificata per più di 10 quarti d'ora TERNA, con riferimento a tutti i quarti d'ora nel mese in cui la stessa verifica ha dato esito negativo, applica all'utente del dispacciamento una penale così determinata:

$$Q_{eccesso} * [\max(0, 1 * VENF; P_{marg_q} - P_{sbil_q})]$$

	<p>Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel</p>	<p>Pagina: 20 di 21</p>
---	---	------------------------------------

Dove:

- a. **Q_{eccesso}** = differenza tra Saldo Netto e impegno X riferita a tutti i quarti d'ora del mese la cui verifica ha dato esito negativo;
 - b. **VENF** =valore energia elettrica non fornita, così come definita dalla Delibera ARERA n.111/06, attualmente pari a 3.000 €/MWh;
 - c. **P_{marg_q}** =prezzo massimo delle offerte accettate sulle piattaforme di bilanciamento di cui al Regolamento UE 2195/2017 ai fini del bilanciamento in tempo reale nella zona di mercato in cui sono localizzate le unità di consumo incluse nell'UVB, nel medesimo quarto d'ora;
 - d. **P_{sbil_q}** =prezzo di sbilanciamento applicato nella stessa zona di mercato dove sono localizzate le unità di consumo incluse in UVB, nel medesimo quarto d'ora.
- 12.4 A partire dal terzo mese di calendario anche non consecutivo in cui, per una UVB, abbia trovato applicazione il comma 12.3 e per tutti i mesi successivi in cui il medesimo comma trova applicazione, TERNA applicherà integralmente il corrispettivo di cui all'articolo 44.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 111/06 all'energia complessivamente prelevata dalle unità di consumo incluse nell'UVB, oltre alla penale di cui al presente Articolo.

	Regolamento recante le modalità di svolgimento della sperimentazione del sistema di auto-dispacciamento e auto-bilanciamento – Delibera ARERA 298/2023/R/eel	Pagina: 21 di 21
---	--	----------------------------

Articolo 13

Condizioni di esclusione dalla sperimentazione

- 13.1 Qualora si verifichi per il quinto mese di calendario, anche non consecutivo, il mancato rispetto della condizione di cui al comma 12.3, TERNA dequalifica tutte le UVB nella titolarità dell'UDD dalla sperimentazione con decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione della dequalifica da parte di TERNA.
- 13.2 Il richiedente escluso ai sensi del precedente comma può essere riammesso alla sperimentazione dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla data di dequalifica.

Articolo 14

Modalità di regolazione economica dei pagamenti e tempistiche

- 14.1 Per le modalità di regolazione economica, le tempistiche di liquidazione e pagamento si fa integrale riferimento a quanto stabilito nel contratto di dispacciamento e alla normativa vigente (TIS).

Articolo 15

Disposizioni finali

- 15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente Regolamento eventuali modifiche del quadro regolatorio dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.